



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *7* del 25/02/2016 (COPIA)

Oggetto Approvazione regolamento comunale taxi ed autonoleggio con conducente.

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 18:25 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	SANNICANDRO GIUSEPPE	Presente
2	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	15	DI TULLIO LUIGI	Presente
3	INNOCENTI PIETRO	Presente	16	CASELLA GIOVANNI	Presente
4	DI PIERRO VINCENZO	Presente	17	COSMAI LUIGI	Assente
5	TODISCO ANTONIO	Presente	18	ROSSI ANTONIO	Assente
6	DI CORRADO ELVIRA	Presente	19	STORELLI DOMENICO	Presente
7	CONSIGLIO PIETRO	Presente	20	SPINA ANTONIA	Assente
8	MONOPOLI NATALE	Presente	21	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
9	PASQUALE ANGELA	Presente	22	BOCCIA FRANCESCO	Assente
10	DI LEO MARCO	Presente	23	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Assente
11	SIMONE GAETANO	Presente	24	PEDONE PIERPAOLO	Assente
12	PARISI PASQUALE	Presente	25	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
13	DE TOMA MARIANNA	Presente			

Risultano presenti diciannove componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 05/01/2016
F.to TESTA DOTT.SSA CARMELA

favorevole

Parere Regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 18/02/2016
F.to TESTA DOTT.SSA CARMELA

Non necessita parere data la non rilevanza economica

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

18/02/2016
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Collegio dei Revisori dei Conti

1	RICCI DOTT. ANTONIO	Presente
2	ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO	Assente
3	LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI	Assente

Risulta presente un solo componente.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

A seguito della discussione dell'argomento in oggetto il punto all'ordine del giorno viene approvato con voti n. 15 favorevoli e n. 4 astenuti (Casella, Angarano, Storelli e Napoletano) espressi in forma palese e nei modi di legge su n. 19 Consiglieri presenti e votanti.

IL Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione di C.C. n° 25 del 5.3.1992, modificata con deliberazione di C.C. n° 51 del 17.05.1999, si approvava il regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente;

Vista la legge 15.01.1992, n. 21, recante la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Vista la legge regionale 03.05.1995 n. 14, recante le modalità di attuazione della suddetta legge quadro;

Visto che in ambito comunale risulta necessario disciplinare gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone (fino a nove) svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea, in quanto lo strumento regolamentare vigente appare superato rispetto al quadro normativo di riferimento oltre che inadeguato con riguardo alle mutate esigenze;

Vista la proposta di regolamento, composta da n. 38 articoli, formante parte integrante e sostanziale del presente atto come in allegato, sottoposta al parere delle associazioni di categoria con nota prot. 42006 del 21.11.2014;

Visti i pareri in linea generale favorevoli espressi dalla Confcommercio Associazione di Bisceglie e dalla Confesercenti Provinciale Bat;

Ricordato che detta proposta di regolamento è stata elaborata tenendo in debito conto la soppressione della Commissione comunale per autonoleggio da rimessa con conducente, deliberata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 35 del 29.05.2000, ex art. 41, comma 1, della Legge n. 449/1997;

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione;

Dato atto che, con riguardo alla nota del Segretario Generale prot. 552/SG del 15.06.2015, circa l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione 2015/2017:

- il presente provvedimento è stato istruito dal Responsabile SUAP, che allo scopo sottoscrive in calce

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000:

- il Dirigente della Ripartizione AA.PP. Ambiente Demanio Patrimonio ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica nei termini di cui in intestazione, laddove non necessita di parere di regolarità contabile

Dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale;

Visto gli esiti della votazione così come innanzi riportato all'esito della discussione condotta sul punto

DELIBERA

di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il "REGOLAMENTO TAXI E

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE” composto da n. 38 articoli, nel testo formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare.

Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 08/03/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00596

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 19/03/2016.

Li', 21/03/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',

**COMUNE DI BISCEGLIE
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I - NORME GENERALI!

1. ◻ disciplina del servizio
2. ◻ definizione del servizio
3. ◻ servizio di taxi
4. ◻ servizio di noleggio con conducente
5. ◻ organico dei veicoli

CAPO II - NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

6. ◻ condizioni di esercizio - licenze e autorizzazioni
7. ◻ modalità per il rilascio delle autorizzazioni
8. ◻ durata e validità della licenza e dell'autorizzazione
9. ◻ requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio
10. ◻ impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
11. ◻ contenuti del bando di concorso
12. ◻ presentazione delle domande
13. ◻ titoli di preferenza
14. ◻ assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione
15. ◻ provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione
16. ◻ inizio del servizio
17. ◻ sostituzione alla guida
18. ◻ trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione
19. ◻ ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO

20. ◻ idoneità e caratteristiche dei mezzi
21. ◻ comportamento del conducente in servizio
22. ◻ comportamento degli utenti
23. ◻ interruzione del trasporto
24. ◻ trasporto portatori di handicap
25. ◻ tariffe
26. ◻ turni ed orari di servizio
27. ◻ trasporti animali e bagagli
28. ◻ forza pubblica
29. ◻ reclami

CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI

30. ◻ vigilanza
31. ◻ sanzioni
32. ◻ diffida
33. ◻ sospensioni della licenza o dell'autorizzazione
34. ◻ revoca della licenza o dell'autorizzazione
35. ◻ decadenza della licenza e dell'autorizzazione
36. ◻ procedimento sanzionatorio

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

37. abrogazione norme precedenti
38. entrata in vigore e rinvio ad altre norme

CAPO I – Norme generali

art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

e s.m.i., effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente:

a) servizio taxi

b) servizio di noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

1. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

2. dalla legge regionale n. 14 del 03/05/95;

3. dalla legge n. 248 del 04/08/06;

4. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della

Strada);

5. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

Codice della Strada);

6. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;

7. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei

veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

8. dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

art. 3

SERVIZIO DI TAXI

Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con apposito provvedimento.

Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono, web e/o applicazioni informatiche certificate;

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.

La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, ovvero facoltativa nei casi previsti dal presente regolamento;

E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

art. 4

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

art. 5

CONTINGENTE DEI VEICOLI

Il contingente complessivo dei veicoli è fissato dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto di eventuali programmazioni di contingente stabilite a livello regionale e/o provinciale.

Eventuali modifiche del contingente, sono approvate dalla Giunta Comunale.

Per il servizio taxi l'Amministrazione Comunale, con proprio atto di Giunta Comunale, ha la facoltà di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 6 della Legge n. 248 del 04/08/06 — Potenziamento del Servizio Taxi, nel rispetto di eventuali programmazioni e direttive

fissate dalla Regione e/o dalla Provincia.

Le licenze disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

CAPO II – Norme per le autorizzazioni di esercizio

art. 6

CONDIZIONI DI ESERCIZIO - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 5, L.14/95 gli uffici competenti si atterranno alle disposizioni di indirizzo di cui al presente e ai successivi articoli;

L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla L.R.Puglia n. 14/95;

La licenza/autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma;

E' consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell' art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi del comma 2° dell'art. 8 della Legge 21/92.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

All'interno del veicolo deve essere posta un targhetta sulla parte centrale superiore dello sportello sinistro, contenente in nero la scritta "servizio pubblico" con il numero della licenza e, nel caso che questa sia stata conferita ad una Cooperativa di produzione e lavoro come da articolo 7 della legge 21/92, oltre al numero della licenza deve comprendere anche la ragione sociale della società e l'indirizzo della sede legate.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92;

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Nelle vetture devono essere a disposizione dell'utenza in qualsiasi forma (cartacea, informatica), informazioni in almeno quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) dell'intera tariffa.

Art. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per soli titoli ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Dirigente competente dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissato dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 14/95 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese

dell'Unione Europea.

art. 8

DURATA E VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal successivo art.33.

E' data facoltà alla Giunta Comunale, nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione

e/o dalla Provincia, prevedere titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lett. c) della Legge 248/06.

art. 9

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.

L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a. □ licenza di scuola media inferiore;
- b. □ aver assolto all'obbligo scolastico;
- c. □ avere un'età non superiore ai 55 anni;
- d. □ possesso dei requisiti morali di cui al successivo art.10;
- e. □ idoneità fisica al servizio;
- f. □ iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95;
- g. □ patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
- h. □ iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari;
- i. □ iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Bari (l'iscrizione di cui ai punti g-h dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
- j. □ partita IVA;
- k. □ disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
1. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- m. altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

art. 10

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al possesso dei seguenti requisiti morali:

1. □ assenza di carichi pendenti;
2. □ assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
3. □ assenza di procedimenti fallimentari;
4. □ assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
5. □ non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

art. 11

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. □ numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. □ elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;
- c. □ termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso

nonchè la documentazione da allegare alla stessa.
d. titoli di preferenza.

Art. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa a:

- a. iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C.;
- c. eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento;
- d. patente guida;
- e. assolvimento dell'obbligo scolastico;
- f. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali).

Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa occorrerà presentare al competente ufficio la seguente documentazione:

- a. Fotocopia titolo di studio;
- b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;
- c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
- d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
- e. Partita IVA;
- f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- g. Certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
- h. Certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 10 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso.

Art. 13 TITOLI DI PREFERENZA

Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande:

- a. aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;
- b. aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- c. l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purchè esercenti;
- d. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- e. lo stato di disoccupazione;
- f. l'età (l'età più giovane è considerata titolo preferenziale).

art. 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dal Dirigente della Ripartizione in cui è incardinato il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione di cui all'art. 12, comma 3°.

La graduatoria di merito ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

art. 15

PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente ufficio comunale dei documenti di cui al comma 3° dell'art. 12 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione Comunale per un periodo ulteriore di max 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.

In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, si dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e si provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.

Il vincitore è contestualmente tenuto a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre, pena la revoca dell'autorizzazione:

- Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di appartenenza;
- Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

art. 16

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività.

art. 17

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato così come disciplinato dalla Legge n.230 del 15/04/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

art. 18

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Nel caso di ritiro della patente di guida o di ritiro dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92, per motivi imputabili al comportamento scorretto del titolare, la trasferibilità della licenza od autorizzazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 60 giorni.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 predetto ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

art. 19

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali) e segnalati con cartelli indicativi.

Per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano veicoli quando non effettuano servizi.

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa. E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III – Norme per il servizio

art. 20

IDONEITA' E CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC il Comune può stabilire le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. (colore, contrassegni, tassametro, radiotelefono, pubblicità ecc.), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti, e può disporre, per il tramite della polizia municipale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessita, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi a servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.

Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

art. 21

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio;**
- b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;**
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;**
- d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;**
- e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;**
- f consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;**
- g. avere cura di tutti gli aspetti inerenti la qualità del trasporto;**
- h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonchè copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;**
- i. i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.**

E' fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;**
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;**
- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;**
- d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.**

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art. 22

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;**
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;**
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;**
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;**
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;**
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.**

art. 23

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.

Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo precedente, dopo esplicito richiamo del conducente.

art. 24

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

**art. 25
TARIFFE**

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate periodicamente dal Comune sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia e/o della legge 248/06. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

**art. 26
TURNI ED ORARI DI SERVIZIO**

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione a tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Comunale sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

**art. 27
TRASPORTI ANIMALI E BAGAGLI**

E' obbligatorio, altresì, trasportare gratuitamente i cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Per il servizio taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

**art. 28
FORZA PUBBLICA**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

**art. 29
RECLAMI**

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Bisceglie— Sportello Unico Attività Produttive — ovvero rivolgersi alla Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente competente sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

**art. 30
VIGILANZA**

Il Comune, attraverso i competenti uffici, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed assume le necessarie determinazioni ed i provvedimenti del caso.

Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

**art. 31
SANZIONI**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.

**art. 32
DIFFIDA**

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

1. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

2. non eserciti con regolarità il servizio;
 3. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi degli articoli precedenti;
 4. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

art. 33

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- f. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- g. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art.20, 2° comma, previa diffida;
- h. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- i. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- j. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art.8;
- k. per violazione delle norme di cui all'art. 24 che regolano il trasporto degli handicappati;
- l. violazione delle norme di comportamento di cui all'art.21;

Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

art. 34

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi;

- o a seguito di quattro provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.33 nell'arco di tre anni;
- o quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18 del presente Regolamento;
- o quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- o quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- o quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- o quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
- o per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- o quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- o quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- o quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
- o quando il titolare non si sia iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero si sia cancellato o sia stato cancellato d'ufficio.

La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 35

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:

a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;

b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);

e. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 18, 6° comma, in caso di morte del titolare.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 36

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli ..iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive o altri documenti.

Il Comune, con apposito atto, dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio, per i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 35, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 37

NORME TRANSITORIE

I titolari di taxi e del servizio di noleggio auto con conducente, già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno attenersi per quanto possibile alle presenti disposizioni e dovrà essere rilasciata loro l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

Le pratiche relative a richieste di licenze/autorizzazioni non esitate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere istruite secondo le disposizioni del medesimo.

art. 38

ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all' albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992, dalla L.R. n. 14/95 nonché di altre normative applicabili in materia.